

Sent. N. 2685/15

N. 1940/2015 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione 1ª civile

composta dai magistrati:

dott. Guido SANTORO
dott. Marco CAMPAGNOLO
dott. Rita RIGONI

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente la

SENTENZA

nella causa di reclamo ex art. 18 l.fall. promossa con ricorso depositato in cancelleria in data OPP. 4/8/2015

da

TESSILBERICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 00352020242

in persona del liquidatore, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in

- parte reclamante -

contro

FALLIMENTO TESSILBERICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

in persona del curatore, non costituitosi in causa;

- curatela fallimentare -

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.

con sede legale in _____ in persona del suo procuratore speciale avv. A. U. _____; in forza di procura speciale rilasciatagli dal direttore generale dott. R. S. _____ in data 22/10/2014 autenticata nella sottoscrizione dal notaio _____ (_____), rappresentata e difesa in causa – giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta –

- creditore istante -

OGGETTO: reclamo ex art. 18 L. F. avverso la sentenza di fallimento n. 102/2015 pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 29/6/2015 e depositata in cancelleria in data 7/6/2015.-

Causa discussa all'udienza del 12 novembre 2015.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto.-

1. La controversia trae origine dalla richiesta di fallimento depositata in data 24 giugno 2014 da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. (d'ora in avanti indicata anche solo come "cassa" o "banca") nei confronti Tessilberica s.r.l. in liquidazione (d'ora in avanti indicata anche solo come "Tessilberica").

Nel ricorso ex art. 6 l.fall. la banca, premesso di essere creditrice di Tessilberica di euro



SENT. M.	2685/15
DEP. MINUTA	19/11/15
N.	1940 / 2015 RG
DEPOSITATA IL	23 NOV. 2015
N.	3158 CRON.
N.	2572 REP.
OGGETTO:	
	SENT. DIC. FALL.

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

183.169,62 (per saldo del conto corrente) e di euro 178.237,01 (per anticipazioni su crediti vantati da Tessilberica, insoluti e non rimborsati alle rispettive scadenze), aveva esposto che, successivamente alla richiesta di rientro seguita al recesso dai rapporti bancari, era intervenuta in data 23 settembre 2010 la omologazione da parte del tribunale di Vicenza di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. proposto da Tessilberica.

La banca soggiunse che a tale accordo la debitrice si era peraltro resa inadempiente, non avendo provveduto alla cessione dell'immobile entro il termine essenziale del 31 dicembre 2012 (termine poi prorogato per consenso dei creditori al 30 giugno 2013), cessione alla quale si era espressamente impegnata, onde doveva ritenersi la risoluzione dell'accordo stesso per iniziativa non solo della Cassa medesima, con l'invio in data 21 febbraio 2014 di una lettera raccomandata con la quale aveva provveduto a risolvere il negozio, ma anche della Banca Popolare di Vicenza che aveva proceduto nel giugno 2014 all'iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile oggetto dell'impegno alla cessione dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di Tessilberica.

2. Il tribunale di Vicenza respinse il ricorso depositato dalla Cassa con decreto 30 ottobre-6 novembre 2014, osservando, in primo luogo, che l'accordo di ristrutturazione prevedeva una obbligazione alternativa di costituire ipoteca volontaria sul bene immobile della società debitrice o di concedere altra idonea garanzia oppure la cessione dello stesso ai creditori e che la debitrice aveva esercitato detta scelta in data 21 gennaio 2014 «con lettera inviata agli Istituti di credito, con la quale ... ha proposto loro un incontro per il 6.2.2014 in cui "valutare l'opportunità di dar corso alla disposizione contrattuale sopra richiamata mediante la stipulazione di un contratto di cessione dei beni ai creditori (art. 1977 c.c.) ovvero la formalizzazione del/dei negozi giuridici da Voi ritenuti maggiormente efficaci" (doc. 9 attoreo, pagg. 14 e 159) e, pertanto, proponendo la cessione ai creditori come modo principale di estinzione della obbligazione ... così manifestando in ogni caso concreta disponibilità all'adempimento delle obbligazioni previste dall'accordo di ristrutturazione, ed ottenendo invece in risposta dalla Banca odierna ricorrente la lettera del 21.2.201 (doc. 10 attoreo) secondo cui l'accordo doveva ritenersi risolto... ».

Il Tribunale ritenne poi che l'iniziativa dell'altra banca non poteva ridondare a scapito della debitrice perché non responsabile «del contegno di quella Banca che non ha voluto attendere la scelta e l'adempimento dell'obbligazione alternativa, potendosi semmai in seguito fare questione tra i creditori, ad esempio, se l'ipoteca debba ridondare a vantaggio di tutti loro in virtù dell'accordo di ristrutturazione [. . .] o se sussista margine per il risarcimento del danno in favore di chi non ha iscritto ipoteca, in ragione dell'inadempimento [. . .] concretizzantesi ex latere creditoris nel pactum de non petendo».

3. Sul ricorso ex art. 22 l.fall. avverso detto decreto proposto dalla Cassa, la corte d'appello adita, nella resistenza di Tessilberica, accolse il reclamo e con decreto 22 gennaio 2015 rimise gli atti al tribunale di Vicenza per la dichiarazione di fallimento.

In estrema sintesi ritenne la corte che:

- secondo la previsione dell'art. 3.4 dell'Accordo l'unico immobile di proprietà della società debitrice doveva essere alienato entro il 31 dicembre 2012 – al fine della prosecuzione dei pagamenti ai creditori chirografi – e che tale vendita non era pacificamente avvenuta;
- il termine stabilito nell'accordo non poteva non considerarsi essenziale alla luce delle stesse previsioni negoziali e della richiesta formulata da Tessilberica di conseguire una (poi concessa) proroga;
- l'iniziativa della Banca popolare di Vicenza (azione in via monitoria e iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile) doveva leggersi quale conseguenza del pregresso inadempimento di Tessilberica per decorso del termine essenziale previsto per la cessione dell'immobile e si concretizzava nella decisione di un creditore aderente all'accordo di avvalersi della previsione di cui all'art. 1457 c.c. (pure espressamente indicato dalla banca nella sua iniziativa giudiziale) a quasi sei mesi dalla scadenza del termine prorogato;
- emergeva in ogni caso l'inadempimento di Tessilberica alla prestazione "sostitutiva



nell'inconcessa ipotesi che la scelta di Tessilberica fosse opponibile ai creditori in quanto alla generica disponibilità manifestata nel gennaio 2014 nulla di concreto era poi seguito, tanto che al giugno 2014 l'immobile era ancora in capo alla debitrice;

- la pacifica circostanza che Tessilberica non disponesse di altri immobile valeva a rendere evidente la *"impossibilità giuridica e materiale"* di attuare il soddisfacimento dei creditori previsto nell'accordo,

- l'insolvenza non era seriamente discutibile, atteso lo sbilancio patrimoniale negativo e lo stato di liquidazione della società.

4. Con sentenza n. 102/2015 del 7 luglio 2015 il tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento di Tessilberica s.r.l. il liquidazione.

5. Il reclamo ex art. 18 l.fall. in questa sede proposto da Tessilberica è diretto avverso detta sentenza della quale viene richiesta la revoca, con vittoria di spese di lite.

A sostegno del reclamo si deduce la permanente *"vigenza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall."* (punto 1. del ricorso), sostenendosi la *"insussistenza dell'inadempimento all'Accordo da parte di Tessilberica"* (punto 2.), non solo in ragione della assunta natura *"non essenziale del termine del 31/12/2012"* in quell'accordo previsto (punto 3.), ma anche dell'effettivo adempimento che sarebbe stato posto in essere dalla debitrice con la manifestazione di volontà di cui alla lettera 21/1/2014 (punto 4.).

La reclamante, sia pure in via subordinata, ha altresì dedotto che la risoluzione per inadempimento dell'accordo doveva essere dichiarata dal giudice mediante una sentenza di accertamento dell'inadempimento e della non scarsa importanza di esso (punto 5.), ribadendo – inoltre – la permanente *"possibilità di attuazione dell'accordo"* (punto 6.) e contestando, infine, la sussistenza dello stato di insolvenza (punto 7.).

6. La curatela fallimentare non si è costituita in giudizio, benché ne risulti la regolare notificazione.

7. Cassa, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del reclamo in quanto meramente riproduttivo di quanto già oggetto del decreto ex art. 22 l.fall. e privo di qualsivoglia riferimento ai capi della sentenza di fallimento e alle specifiche critiche ad essa rivolte. La reclamata ha altresì contestato nel merito il reclamo, chiedendone in ogni caso il rigetto, con conferma della impugnata sentenza, con vittoria di spese.

8. All'udienza del 12 novembre 2015, all'esito della discussione, la causa è stata riservata per la decisione.-

In diritto.-

1. L'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla difesa della Cassa sulla base della natura meramente ripetitiva delle questioni sollevate da Tessilberica rispetto a quelle già oggetto del procedimento di reclamo ex art. 22 l.fall. è infondata.

Ricordata la natura solo rescindente del provvedimento con il quale la corte d'appello, ai sensi dell'art. 22, co. 4, l.fall., rimette gli atti a tribunale per la dichiarazione di fallimento, va richiamato il risalente insegnamento della suprema corte sul rimedio impugnatorio previsto per tale decreto: *"in quanto privo di attuale vis decisoria e costituente elemento di una sentenza soggettivamente complessa, a formazione progressiva che si conclude con il successivo provvedimento del tribunale - non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.; né ciò autorizza il dubbio di incostituzionalità dell'art. 22 l.fall. in relazione all'art. 24 cost., potendo l'interessato proporre l'opposizione, di cui all'art. 18 l.fall., avverso la successiva dichiarazione di fallimento"* (Cass. civ., sez. I, 01-07-1994, n. 6261).

Le censure dedotte dalla reclamante investono questioni sulle quali il tribunale si è espresso nei limiti posti dall'art. 22, co. 4, l.fall. – come ricordato, nella sentenza impugnata è richiamato il decreto di accoglimento del reclamo in ordine alla legittimazione della creditrice in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti –, ma proprio la formazione progressiva della pronuncia impugnata non comporta la preclusione di motivi di gravame inerenti all'accertamento effettuato da



questa corte col decreto del 22 gennaio 2015, attesa la inattitudine al giudicato del provvedimento di accoglimento del reclamo ex art. 22 (Cass. civ. [ord.], sez. I, 21-12-2010, n. 25818).

E poiché il giudice è tenuto a decidere nel merito *"anche quando il reclamante si limiti a riproporre le tesi difensive già addotte, senza contrastare altrimenti le motivazioni in base alle quali il tribunale le ha respinte"* (Cass., sez. I, 05-06-2014, n. 12706, in motivazione), deve procedersi alla separata disamina delle doglianze formulate da Tessilberica con il reclamo ex art. 18 l. fall.

2. I dati certi, siccome documentalmente risultanti e da nessuno posti in discussione, in loro cronologica esposizione, possono essere sintetizzati nei termini che seguono:

in data 3 settembre 2010 il tribunale di Vicenza omologava l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. proposto da Tessilberica;

l'art. 3.4 dell'accordo di ristrutturazione prevedeva per Tessilberica l'obbligazione di procedere: *"alla cessione dell'immobile di proprietà della società debitrice da effettuarsi entro il 31/12/2012"*, termine poi prorogato al 30/6/2013;

il medesimo accordo al punto 3.5 prevedeva altresì *"... nell'eventualità in cui il bene non sia ceduto entro il termine sopra indicato: la concessione da parte di Tessilberica s.r.l. di un'ipoteca volontaria sullo stesso ovvero la stipulazione di un accordo volto a costituire sull'immobile idonea garanzia in favore dei creditori e/o a trasferire in capo ad essi la disponibilità del bene"*;

l'art. 12 dell'accordo subordinava il tutto ad una condizione: *"condizionatamente all'ottenimento di una percentuale di soddisfazione complessiva non inferiore all'80% del credito nominale ..."*.

Tessilberica non ha adempiuto all'obbligo di vendita di cui all'art. 3.4 entro il termine stabilito;

in data 21 gennaio 2014 Tessilberica inviava ai creditori una lettera nella quale, dato atto della mancata vendita del bene immobile con il cui ricavato avrebbe dovuto far fronte ai pagamenti previsti, proponeva un incontro per il giorno 6 febbraio 2014 al fine di *"valutare l'opportunità di dar corso alla disposizione contrattuale sopra richiamata mediante la stipulazione di un contratto di cessione dei beni ai creditori (art. 1977 c.c.) ovvero la formalizzazione del/dei negozi giuridici da Voi ritenuti maggiormente efficaci"*;

in data 21 febbraio 2014 la Cassa dichiarava di ritenere risolto l'accordo;

nel maggio-giugno 2014 la Banca Popolare di Vicenza adiva l'autorità giudiziaria, ottenendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza del quale provvedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale sull'immobile di Tessilberica;

in data 24 giugno 2014 la Cassa depositava il ricorso per la dichiarazione di fallimento.

3. La tesi agitata con il reclamo e, già prima, in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento e nella successiva fase avanti questa corte ex art. 22 l.fall., è che l'accordo, nonostante la vana scadenza del termine del 31/12/2012 (30/6/2013), nonostante la dichiarazione intimata dalla cassa e l'iniziativa della Banca Popolare di Vicenza debba ritenersi nondimeno *"vigente"* e idoneo così a paralizzare la richiesta di fallimento.

Da quanto è dato capire, secondo Tessilberica, a seguito del pacifico suo inadempimento all'obbligazione di cessione dell'immobile, l'accordo dovrebbe ritenersi nondimeno efficace sino alla sua scelta di quale obbligazione alternativa adempiere e di poi sino all'attuazione della prestazione prescelta, senza che alla scadenza del termine del 31/12/2013 (30/6/2013) debba annettersi una qualche effettiva conseguenza.

Ad avviso della reclamante, dunque, la sua perdurante inerzia dalla scadenza del termine prorogato 30 giugno 2013 sino al 21 gennaio 2014 non avrebbe alcun rilievo ai fini della perdurante *"vigenza"* dell'accordo e sarebbe sufficiente la manifestazione di volontà espressa con la lettera del gennaio 2014 a dimostrare il suo adempimento ai patti dell'accordo.

A fronte della mancata esecuzione della prestazione principale dell'accordo, insomma, la tesi della reclamante è che i creditori dovrebbero attendere – parrebbe *sine die* - le determinazioni della debitrice, accontentandosi se mai della di lei palesata intenzione di *"valutare l'opportunità di dar*



corso alla disposizione contrattuale sopra richiamata mediante la stipulazione di un contratto di cessione dei beni ai creditori (art. 1977 c.c.) ovvero la formalizzazione del/dei negozi giuridici da Voi ritenuti maggiormente efficaci"

4. Già la mera considerazione delle conclusioni alle quali conduce evidenzia l'intrinseca insostenibilità della tesi prospettata dalla reclamante, ma anche una coordinata serie di ragioni, tutte di per sé sole autonomamente in grado di sorreggere la decisione, stanno ad avviso della corte a evidenziare la infondatezza del reclamo.

5. Il termine del 31/12/2012 (prorogato al 30/6/2013) ha natura essenziale, attenendo alla proposta di ristrutturazione dei debiti e rientrante, come elemento decisivo, nella valutazione circa la sua convenienza ed omologabilità di quell'accordo.

Nel sinallagma previsto dall'accordo, infatti, come ricorda anche la stessa reclamante, a fronte della previsione di esitazione dell'immobile entro il termine del 31/12/2012 le banche creditrici si erano impegnate a rinunciare a tutti gli interessi, a rimettere l'eventuale credito insoddisfatto, oltre ad astenersi *"dall'intraprendere qualsivoglia azione giudiziale volta al recupero del credito e dal presentare istanza di fallimento nei confronti della proponente ... dalla sottoscrizione della presente offerta e sino all'esecuzione puntuale degli impegni indicati"* (punto 10).

E, dunque, già la valutazione della causa concreta sottesa all'accordo conduce a ritenere indispensabile che gli impegni con esso assunti e a fronte dei quali la società debitrice è riuscita a conseguire il consenso dei creditori (e la loro rinuncia a ragioni creditorie già maturate così come ad intraprendere iniziative a tutela dei crediti), dovessero essere eseguiti e concludersi nei termini prospettati.

Non avrebbe, d'altra parte, senso alcuno ipotizzare che l'accordo a fronte di quelle rinunce prevedesse un impegno indeterminato e sostanzialmente rimesso alla volontà della debitrice.

La stessa condotta della debitrice, che ha ritenuto necessario ottenere una formale proroga di quel termine, sta a ribadire che si trattava di un profilo essenziale nell'economia dell'accordo, onde era decisivo conseguire l'accordo dei creditori per pervenire a un suo differimento.

La stessa parte reclamante, infine, non può non riconoscere che l'accordo di ristrutturazione definisce *"i termini stabiliti come essenziali"* (reclamo, pag. 12) e tale qualificazione non può affatto ritenersi generica, in quanto corrispondente – come già innanzi osservato – alla causa concreta sottesa all'accordo stesso e alla regolamentazione dei rapporti che con tale atto le parti intesero raggiungere.

6. Ciò posto, del pari deve ritenersi che quel termine – come detto essenziale siccome in diretta conseguenza dell'assetto di interesse regolamentato con l'accordo – riguardasse non solo la *"cessione dell'immobile"*, ma tutte le alternative previste dal punto 3.5, nel senso che la previsione della *"eventualità in cui il bene immobile non sia ceduto nel termine sopra indicato"* non dava origine a una successiva fase – senza alcuna scadenza temporale – come parrebbe sostenere la parte reclamante, ma – tutt'al contrario – stava a ribadire che laddove non si potesse alienare il bene nel rispetto del termine, la debitrice si sarebbe fatta carico di provvedere alle alternative pure previste, ma sempre entro quel medesimo termine.

L'interpretazione letterale e secondo buona fede, in particolare la considerazione della causa concreta degli accordi di ristrutturazione in generale e della causa concreta di quello in disamina conducono inevitabilmente a ritenere che le attività previste quali controprestazioni delle rinunce dei creditori dovessero svolgersi ed esaurirsi in un ben determinato torno di tempo.

7. Anche a voler seguire la tesi agitata con il reclamo, per meri fini discorsivi e all'unico scopo di evidenziarne gli ulteriori profili di contraddittorietà ed infondatezza, va pur considerato che, se si dovesse ipotizzare che il termine del 31/12/2012 non atteneva alle successive alternative condotte previste dal punto 3.5, non si potrebbe comunque pervenire all'interpretazione divisata dalla parte reclamante. Occorrerebbe infatti in ogni caso considerare:

- che in quella fase di indeterminata assenza di previsioni sulla scadenza delle attività dovrebbe trovare applicazione la regola del primo comma dell'art. 1183 c.c.;



- che, a tutto concedere, a voler rinvenire nella documentazione dimessa con il piano la previsione di un termine al riguardo, essa dovrebbe indicarsi in trenta giorni (tale essendo il termine indicato nella relazione di attestazione del professionista incaricato dott. C. Zivelonghi, pag. 6: "la cessione dei beni immobili di proprietà della società ai creditori ai sensi dell'art. 1977 e seguenti del codice civile" sarà stipulato "entro 30 giorni dall'avvenuta omologazione");

- che, nella concretezza della vicenda, il termine, già prorogato, del 30/6/2013 è maturato e che solo dopo sei mesi la debitrice ha fornito una prima comunicazione di quali fossero le sue intenzioni con riguardo all'esecuzione dell'accordo;

- che tale comunicazione è consistita non già nella concreta ed effettiva realizzazione di una delle ipotesi previste all'art. 3.5, ma in una mera generica quanto astratta manifestazione di "disponibilità".

Con il che esce ulteriormente ribadita l'insostenibilità dell'interpretazione che la reclamante mirerebbe a far accreditare: ossia che l'accordo prevedesse la possibilità - a circa quattro anni dalla sua omologazione - dell'apertura di una fase, priva di puntuali scadenze temporali, nella quale era sufficiente che la debitrice - per non essere considerata inadempiente - dichiarasse ad oltre sei mesi dalla scadenza del termine prorogato per la cessione dell'immobile la propria disponibilità a dare esecuzione all'accordo stesso.

8. Alla luce della corretta interpretazione delle previsioni dell'accordo si apprezza pure la rilevanza della condotta della cassa e della Banca Popolare di Vicenza che, a fronte della mera astratta prefigurazione di indeterminati e vaghi propositi di conclusione di ulteriori atti negoziali, hanno recisamente rifiutato una tale immutazione dei termini dell'accordo, ritenendolo risolto.

9. Anche la considerazione del tempo intercorso fra la scadenza del termine prorogato 30/6/2013 e la prima reazione nota di Tessilberica ribadisce, da un lato, la insostenibilità della tesi della reclamante circa l'assenza di termini essenziali per l'adempimento dell'accordo e, dall'altro, conclama un inadempimento di Tessilberica per sua prolungata inerzia nel dare esecuzione a quel negozio.

10. In definitiva, sul punto, deve ritenersi che:

- il termine del 31/12/2012 era da ritenersi essenziale;

- sussisteva un inadempimento di Tessilberica alla prestazione principale dell'accordo;

- la generica manifestazione di disponibilità palesata ad oltre sei mesi dalla scadenza del termine essenziale non può valere ad escludere l'accertato inadempimento;

- l'accordo deve ritenersi risolto a cagione di quell'inadempimento.

Con il che va ritenuta l'infondatezza dei motivi sub nn. 1., 2., 3. e 4. del reclamo.

11. Va ancora presa in esame l'ulteriore doglianza (motivo sub n. 5), con la quale Tessilberica sostiene che per pervenire alla risoluzione del contratto era indispensabile ricorrere al giudice e conseguire una sentenza che pronunciasse la risoluzione.

Mentre neppure la parte reclamante sostiene che debba trovare applicazione la disciplina del concordato preventivo, la necessità di ricorso all'a.g. si basa - nella prospettazione di Tessilberica - sulla mancanza di un termine essenziale. Per quanto innanzi motivato va, in senso contrario, ritenuto che la fattispecie risolutoria del caso che ne occupa sia quella della risoluzione di diritto contemplata dall'art. 1457 c.c. e, dunque, senza alcuna necessità di un previo ricorso all'a.g.

In ogni caso la necessità di previo ricorso al giudice ordinario affinché pronunci con sentenza passata in giudicato la risoluzione del contratto è soluzione che si pone in pieno contrasto con le esigenze di speditezza connesse alla soluzione della crisi dell'impresa e non è neppure in alcun modo necessitata da alcuna disposizione di legge, nel mentre il tribunale adito in sede prefallimentare ha tutti i poteri per verificare incidentalmente l'eventuale venir meno dell'accordo e trarne le conseguenze in tema di proponibilità dell'istanza di fallimento.

12. Quanto alla predicata permanente possibilità di attuazione dell'accordo (motivo sub n. 6), essa



si basa sulla dedotta illegittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte della Banca Popolare di Vicenza, iniziativa che, per quanto innanzi ritenuto in tema di risoluzione dell'accordo, deve ritenersi del tutto legittima. D'altronde, l'iniziativa della Banca Popolare di Vicenza è stata dichiaratamente basata sull'intervenuta risoluzione del contratto a mente dell'art. 1457 c.c., onde non si tratta di attribuirle significato di "recesso", come sostiene la reclamante, quanto piuttosto di prendere atto della fattispecie risolutiva invocata da un (ulteriore) creditore aderente all'accordo.

La circostanza che la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Popolare di Vicenza e in forza del quale è stata iscritta l'ipoteca giudiziale sia stata sospesa, del resto, nulla toglie all'effetto risolutivo dell'accordo (così come alla permanenza del vincolo).

13. Con l'ultimo motivo di reclamo (sub n. 7.) si contesta la sussistenza di uno stato di insolvenza, sul rilievo della "presenza di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall. avente natura di pactum de non petendo": una volta ritenuto il venir meno di quell'accordo, per quanto innanzi argomentato, è inevitabile constatare la infondatezza della doglianza espressa con il mezzo in esame.

Resta pertanto indiscussa in causa la situazione di insolvenza già acclarata dal tribunale sulla base dell'inadempimento all'accordo di ristrutturazione, della pluriennale inattività della società, della situazione debitoria emergente dai bilanci (oltre 2.300.000 euro) a fronte di ricavi lordi al 2013 nell'ordine di poco più di € 12.000 e, in definitiva, di quello sbilancio patrimoniale già segnalato da questa corte nel decreto ex art. 22 l.fall.

14. Il reclamo è, dunque, infondato e va respinto, con conferma della gravata sentenza.

15. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte reclamante.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Tessilberica s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Vicenza n. 102/2015 depositata in cancelleria il 7/7/2015, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione;

condanna la parte reclamante a rifondere al creditore istante costituitosi in giudizio le spese processuali da questo sostenute e che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% di cui all'art. 2, co.2, D.M. 55/2014 e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;

dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, la parte reclamante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12 novembre 2015.-

Il presidente est.

Guido Santoro

Guido Santoro

Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi 23 NOV. 2015
Greco

- 7 -

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, 23 NOV 2015



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Carla Greco

Carla Greco



"Obbligo del pagamento dell'importo di € 910,5, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 23 NOV/2015, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, 23 NOV. 2015



f

Inviata copia autentica sentenza agli
Ufficiali Giudiziali di VE *X not. el recluse*
per notifica ai sensi artt. 17-18 L. FALL.RE
Venezia 23 NOV. 2015
Il Cancelliere
f

IL CASO.it

